



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



PROTEZIONE CIVILE
Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI BIELLA

Aggiornato in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del D.Lgs n.1 del 02/01/2018 secondo la direttiva 22.12.22 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°53 del 03.03.23 e della DGR 8-8304 del 18/03/24 della Regione Piemonte.

Art. 1 – regolamento Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

È approvato il regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Città di Biella.

Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile della Città di Biella è da ora così denominato e di seguito sarà indicato come GCVPC Città di Biella, con sede legale corrispondente a quella del Comune di Biella, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

Il presente regolamento sostituisce quello già approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 056 del 30/09/2019.

1. Il GCVPC Città di Biella è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
2. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC Città di Biella nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
3. L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, precede l'iscrizione al RUNTS, in armonia con quanto previsto all'art. 11, c.1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020.
4. L'operatività de GCVPC Città di Biella sarà formalmente riconosciuta solo a seguito di entrambe le iscrizioni, fatte salve le situazioni di emergenza, per le quali è consentito l'impiego del GCVPC Città di Biella a seguito di attivazione da parte di un'autorità di protezione civile, anche in carenza dell'iscrizione al RUNTS.
5. Il GCVPC, una volta costituito, potrà aderire ad organismi di volontariato, quali coordinamenti, comitati, etc. regolarmente iscritti all'Elenco territoriale della Regione Piemonte.

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC Città di Biella; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC Città di Biella al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC Città di Biella e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. L'istanza di iscrizione all'Elenco Territoriale può essere presentata dal Sindaco o da un suo delegato. In quest'ultimo caso, la delega andrà allegata all'istanza stessa. In sede di presentazione della predetta istanza, dovrà essere allegato alla documentazione, l'atto del comune di cui all'art. 5, comma 5, del presente schema di regolamento.



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



BIELLA
CITTÀ CREATIVA
UNESCO



PROTEZIONE CIVILE

Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC Città di Biella, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC Città di Biella concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC Città di Biella

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC Città di Biella, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - Eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
 - Attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.
 - Attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018.
 - Attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile.
 - Attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio.
 - Attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
 - Attività previste da apposite Circolari del Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del GCVPC Città di Biella, a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.
3. Il GCVPC Città di Biella opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo.
5. Il GCVPC Città di Biella ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC Città di Biella, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC Città di Biella i cittadini maggiorenni dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Al GCVPC Città di Biella quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
3. L'ammissione al GCVPC Città di Biella è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio.
 - Elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, ecc.).
 - Copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.
4. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



BIELLA
CITTÀ CREATIVA
UNESCO



PROTEZIONE CIVILE

Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC Città di Biella di cui all'articolo 13.

5. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
6. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC Città di Biella anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
7. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC Città di Biella sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC Città di Biella e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - Copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1.
 - Tesserino di appartenenza al GCVPC Città di Biella.
 - Vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC Città di Biella

1. La qualità di appartenente al GCVPC Città di Biella si perde per:
 - Recesso volontario presentato dal volontario.
 - Assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC Città di Biella.
 - Perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
 - Utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC Città di Biella.
2. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC Città di Biella - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC Città di Biella in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC Città di Biella il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del GCVPC Città di Biella, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC Città di Biella sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



BIELLA
CITTÀ CREATIVA
UNESCO



PROTEZIONE CIVILE

Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC Città di Biella vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi.
 - Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate.
 - Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio.
 - Partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC Città di Biella o alle quali il Comune o il GCVPC Città di Biella prendono parte, fatti salvi comprovati motivi.
 - Comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
 - Il volontario quando rappresenta il GCVPC Città di Biella e il Comune, deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del GCVPC Città di Biella e dell'ente, la divisa deve essere indossata e portata con decoro.

Art. 10 - Organi del GCVPC Città di Biella

1. Il GCVPC Città di Biella è dotato dei seguenti organi:
 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC Città di Biella
 - Consiglio Direttivo
 - Coordinatore Operativo

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC Città di Biella

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC Città di Biella, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC Città di Biella. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
 2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
 3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
 4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
 5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - Elezione del Consiglio Direttivo.
 - Elezione e revoca del Coordinatore operativo.
 - Elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo.
 - Ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
- La proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 11 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il vice Coordinatore.



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



BIELLA
CITTÀ CREATIVA
UNESCO



PROTEZIONE CIVILE
Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.
4. In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto.
5. In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
7. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC Città di Biella, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo.
 - Collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile.
 - Definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici.
 - Programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
8. Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC Città di Biella è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC Città di Biella sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC Città di Biella secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC Città di Biella.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC Città di Biella e rappresenta il GCVPC Città di Biella nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC Città di Biella, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC Città di Biella dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC Città di Biella le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



BIELLA
CITTÀ CREATIVA
UNESCO



PROTEZIONE CIVILE

Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC Città di Biella nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
11. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati, il coordinatore operativo può avvalersi di una segreteria operativa, composta dai volontari del GCVPC Città di Biella, secondo modalità di scelta e organizzative interne.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC Città di Biella

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile della Città di Biella, di quello degli eventuali Comuni convenzionati ed ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC Città di Biella garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile, previa adeguata formazione e addestramento.
3. Il GCVPC Città di Biella si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC Città di Biella, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune, anche attraverso le proprie strutture comunali di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC Città di Biella si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC Città di Biella gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Biella assegna al GCVPC Città di Biella una sede operativa, individuata nella palazzina comunale di Corso G.A. Rivetti, 4/a – 13900 Biella, nella sede della struttura comunale di Protezione Civile della Città di Biella.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del GCVPC Città di Biella, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Biella, con appositi capitoli di bilancio.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC Città di Biella mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC Città di Biella.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature messe a disposizione del GCVPC Città di Biella, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Biella che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC Città di Biella sono concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



PROTEZIONE CIVILE

Città di Biella



SETTORE 7 SICUREZZA

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E SUAP

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE

Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 8554511

E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it

PEC:
protocollo@cert.comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC Città di Biella comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.

Regolamento Revisione 2025 Approvato con Delibera CC n. __ del ____

Revisione aggiorna e sostituisce i precedenti Regolamenti:

Revisione 2019 Approvato con Delibera C.C. n. 056 del 30/09/2019

Revisione 2016 Approvato con Delibera C.C. n. 042 del 10/05/2016

Revisione 2004 Approvato con Delibera C.C. n. 154 del 29/11/2004